


COMUNE DI CASALI DEL MANCO



REGOLAMENTO

PER IL BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL
RANDAGISMO

Comune di Casali del Manco
REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE
E LA LOTTA AL RANDAGISMO

TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ-	4
Art. 1 - Profili istituzionali	4
Art. 2 - Valori etici e culturali	4
Art. 3 - Competenze del Comune.....	4
Art. 4 - Tutela degli animali.....	4
TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 5 - Definizioni ed Ambito di applicazione	5
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 6 - Detenzione di animali	6
Art. 7 - Maltrattamento di animali.....	6
Art. 8 - Abbandono di animali.....	8
Art. 9 - Avvelenamento di animali	8
Art. 10 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata.....	8
Art. 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	8
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica.....	9
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.....	9
Art. 14 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	9
Art. 15 -Detenzione di animali nelle abitazioni.....	9
Art. 16 - Presenza degli animali nelle Case di Riposo, nei centri diurni, nelle scuole.....	10
Art. 17 - Possibilità di accesso negli ospedali e presso istituti di cura	10
Art. 18 -Vendita e toelettatura di animali vivi	10
Art. 19 - Manifestazioni e spettacoli.....	11
Art. 20 - Smarrimento/Rinvenimento di animali	11
Art. 21 - Fuga, cattura, uccisione di animali.....	11
TITOLO IV - CANI	12
Art. 22 - Definizione	12
Art. 23 - Detenzione di cani di proprietà	12
Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.....	12
Articolo 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	13
Art. 26- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico	13
Art. 27 - Cucciolate.....	13

Art. 28 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	13
Art. 29 - Detenzione dei cani da guardia	14
Art. 30 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani	14
Art. 31 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio	15
Art. 32 - Anagrafe canina	15
Art. 33 - Documenti da portare al seguito	15
TITOLO V - CANI DI QUARTIERE	16
Art. 34 - Istituzione del cane di quartiere	16
TITOLO VI - GATTI.....	17
Art. 35 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.....	17
Art. 36 - Colonie feline e gatti liberi.....	17
Art. 37 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio	17
ART. 38 - Struttura per il ricovero dei gatti.....	18
Art. 39 - Alimentazione dei gatti.....	18
Art. 40 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	18
Art. 41 – Sterilizzazione.....	18
Art. 42 - Custodia gatti randagi.....	18
TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA	19
Art. 43 - Fauna selvatica.....	19
Art. 44 - Fauna esotica	19
TITOLO VIII – EQUINI.....	20
Art. 45 - Principi distintivi.....	20
TITOLO IX - ALTRE SPECIE ANIMALI	21
Art. 46 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica	21
Art. 47 - Detenzione di volatili ed animali acquatici	21
Art. 48 – Volontariato	21
Art. 49 - Pet Therapy.....	21
Art. 50 - Cimitero	22
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 51 - Sanzioni.....	23
Art. 52 - Definizione delle sanzioni	23
Art. 53 - Vigilanza	23
Art. 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	23
Art. 55 -Norme transitorie	23

TITOLO I - PRINCIPI E FINALITÀ-

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Casali del Manco, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla legislazione vigente in materia, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Casali del Manco riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono al fine di prevenire il randagismo anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. Il Comune di Casali del Manco, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Casali del Manco, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il Comune di Casali del Manco, valorizza la tradizione e la cultura animalista del luogo ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni ed Ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Casali del Manco.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 - Detenzione di animali

1. Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi, anche tramite gli uffici preposti, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
 - assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. L'Ufficio comunale competente, in collaborazione con l'ASP - Servizio Veterinario, con la Polizia Municipale, le associazioni protezionistiche, i Veterinari liberi professionisti, promuove e partecipa ad iniziative di informazione e di educazione per la protezione degli animali, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per la sterilizzazione dei cani e dei gatti. (art.3 L. 41/90).

Art. 7 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli permanentemente in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

- 10.E' vietato regalare animali come premio, ricompensa od omaggio ai minori di 16 anni, senza espresso consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale.
- 11.E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
- 12.E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
- 13.E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
- 14.E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
- 15.E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
- 16.E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
- 17.E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
- 18.E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
- 19.E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
- 20.Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Casali del Manco, la vendita, il trasporto, l'uso e il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
- 21.E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
- 22.E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
- 23.E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
- 24.E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- 25.E' vietato l'accattonaggio con qualsiasi specie di animali, nonché utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con i cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile comunale convenzionato.
- 26.E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, ed esibita a richiesta degli organi di controllo.

27. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Casali del Manco, detenere animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti.

Art. 8 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodite con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato incitare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 9 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 10 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve, inoltre, essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Casali del Manco secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore.
4. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
7. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 14 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica e/o paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, disabili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 15 -Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Il Comune di Casali del Manco promuove azioni di informazione e sensibilizzazione affinché nei regolamenti condominiali vengano escluse norme che vietano la detenzione di animali.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice Civile.

Art. 16 - Presenza degli animali nelle Case di Riposo, nei centri diurni, nelle scuole

1. Il Comune di Casali del Manco incoraggia il mantenimento del contatto da parte degli anziani, di disabili e di bambini, ospiti presso strutture residenziali e semiresidenziali, con i propri animali da compagnia o altri animali utilizzati per la Pet Therapy. Pertanto, può essere permesso, su richiesta, agli ospiti autosufficienti (fisicamente o mentalmente) di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
2. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie, l'ASP locale valuterà la necessità di eventuali adeguamenti strutturali o di arredo per l'accoglimento degli animali.
3. Il proprietario dell'animale o il conduttore dell'animale, dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

Art. 17 - Possibilità di accesso negli ospedali e presso istituti di cura

1. Il Comune di Casali del Manco riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie o situazioni di disagio non acute. A tal fine, di concerto con l'ASP, si impegna a favorire la diffusione presso le strutture sanitarie esistenti della Pet Therapy o l'incontro anche occasionale con i propri animali d'affezione.

Art. 18 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto, fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere le tre (3) dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASP, ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno trattati in ottemperanza del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR).

9. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
10. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina oltre i termini previsti dalla normativa vigente ed è vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
12. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Art. 19 - Manifestazioni e spettacoli

1. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali.
2. Gli spettacoli e l'attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.

Art. 20 - Smarrimento/Rinvenimento di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario dell'ASP.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza indugio al Comando di Polizia Municipale che attiverà il Servizio veterinario dell'ASP competente per territorio.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio veterinario dell'ASP competente per territorio o al Comando di Polizia Municipale.

Art. 21 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio veterinario dell'ASP competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'ASP può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali (se l'animale risulta essere di proprietà comunale), contenente la specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La decisione delle soppressioni, spetta unicamente al Servizio Veterinario dell'ASP di competenza, sentite le Associazioni protezionistiche presenti sul territorio.

TITOLO IV - CANI

Art. 22 - Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 23 - Detenzione di cani di proprietà

1. Gli animali devono essere tenuti in modo ed ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato. Di seguito si ricordano alcuni elementi essenziali da seguire nei casi di detenzione di un cane:
 - deve essere sempre data la possibilità di raggiungere facilmente un ricovero (es. cuccia), acqua e cibo;
 - è necessario provvedere quotidianamente all'opportuna attività motoria dell'animale;
 - in una civile abitazione è vietata la detenzione di un numero superiore a 5 cani, con esclusione dei cuccioli lattanti, che non debbono essere separati dalla madre prima dei due mesi di vita;
 - (L.R. 41/90 e ss.mm.): gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario e che comunque non possono superare le otto ore nell'arco della giornata. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguata coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.
 - se il cane è tenuto in un recinto ad uso esclusivo (es. box) devono essere rispettati dei precisi requisiti. Il box deve essere costruito in modo che i cani non si feriscano urtando contro la recinzione e la sua superficie, deve essere adeguata al numero di animali detenuti e alla loro taglia. La recinzione dell'area dedicata deve essere mantenuta integra, in buon stato di conservazione e consentire la visibilità esterna almeno su un lato. In una zona del recinto, dove non vi siano ristagni d'acqua deve essere collocata una cuccia. Questa deve essere: sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra.
 - se il cane è tenuto libero negli spazi aperti di uso esclusivo della casa (es. giardini, cortili, ecc.), è necessario provvedere alla realizzazione di una recinzione, che prevenga la fuga o le aggressioni ai passanti. Dovranno essere collocati dei cartelli ben visibili che indichino la presenza dell'animale;
 - oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, il proprietario può procedere ad inumare il proprio cane in terreno di sua proprietà che sia idoneo allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie. Inoltre, è necessaria l'attestazione del proprietario relativa all'assenza di molecole farmacologiche.
2. Per i cani custoditi in recinto si rimanda alle norme del DCA n. 67 del 6 Marzo 2018.
3. Il controllo del benessere dei cani è di competenza dell'ASP veterinaria, che effettuerà verifiche e darà comunicazione agli uffici comunali competenti periodicamente.

Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

3. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.
4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico.

Articolo 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza idonea, nonché, se di indole mordace, muniti di apposita museruola, la quale deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. In tali spazi, inoltre, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
4. Nelle condizioni di cui al comma precedente è sempre obbligatorio munire di apposita museruola i cani di indole mordace.
5. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Art. 26- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Casali del Manco; tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore;
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell'accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto.
4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 27 - Cucciolate

1. I proprietari dei cani entro 15 gg dalla nascita della cucciolata hanno l'obbligo di segnalare all'ASP Servizio veterinario anche tramite il medico veterinario libero professionista.
2. Entro lo stesso termine di 15 giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione (che dovranno effettuarsi entro il secondo mese di vita dell'animale), hanno altresì l'obbligo di segnalare la scomparsa, la morte, e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Art. 28 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono recuperati dall'Asp veterinaria, previa comunicazione alla Polizia Municipale e dopo essere condotti presso la preposta struttura di ricovero (canile), sono restituiti al proprietario o possessore dietro

pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 30 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, l'Amministrazione Comunale segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, dopo l'osservazione sanitaria ed eventuali cure veterinarie, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta, previa sottoscrizione di una dichiarazione di sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. L'affidamento è considerato provvisorio per 30 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del Comune che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali tramite il competente Servizio Veterinario dell'ASP. Trascorso tale termine, l'affidatario avvierà le procedure di adozione mediante l'iscrizione all'anagrafe canina territorialmente competente, avendo cura di inviare gli atti comprovanti l'avvenuto trasferimento dell'animale a proprio nome, al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
6. L'ASP, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le preposte strutture di ricovero e su tutto il territorio comunale, limitatamente ai cani vaganti e senza proprietari, ai fini di limitare il randagismo nel territorio.

Art. 29 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Art. 30 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

1. Il Comune di Casali del Manco promuove, in accordo con l'ASP ed in collaborazione con enti o associazioni zoofile, animaliste e protezionistiche, interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani che possano procurare danno all'incolumità pubblica.
2. Attraverso tali azioni, il Comune mira, in particolare, a quanto di seguito indicato:
 - monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
 - definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
 - individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
 - individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite in accordo con l'ASP ed in collaborazione con enti o associazioni zoofile, animalistiche e protezioniste, tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
 - individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Art. 31 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, da esibire a richiesta agli organi di controllo, anche ai fini di un monitoraggio della presenza di cani sul territorio comunale.
2. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
3. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato.
4. La vendita e/o cessione dell'animale dovrà essere formalizzata entro i trenta giorni successivi tramite iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale di appartenenza.

Art. 32 - Anagrafe canina

1. Il Comune di Casali del Manco intende incentivare azioni di controllo e di informazione circa l'iscrizione all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione da parte dei proprietari di animali, ritenendolo lo strumento più efficace ai fini di conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione regionale degli animali d'affezione, in modo da predisporre interventi appropriati di prevenzione dell'abbandono, tutela sanitaria e protezione degli animali, nonché per monitorarne i risultati.
2. Tutti i proprietari hanno l'obbligo di microchippare i propri animali.
3. L'identificazione e l'iscrizione in anagrafe possono avvenire presso:
 - Medici veterinari liberi professionisti accreditati;
 - Medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.
4. L'iscrizione prevede la registrazione informatica dei dati anagrafici del proprietario, del detentore e dell'animale in modo da garantire la veloce restituzione degli animali smarriti o di punire e dissuadere da azioni di abbandono.
5. A tal fine saranno incentivati i controlli dei possessori di animali, per mezzo delle forze dell'ordine, i quali dovranno dotati di lettori microchip;
6. E fatto obbligo a tutti i veterinari privati la diffusione di una corretta informazione e di segnalazione agli uffici competenti dell'ASP veterinaria in caso di mancanza di microchip in cani di proprietà condotti a visita presso il proprio ambulatorio.

Art. 33 - Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'ASP, alle guardie zoofile anche volontarie.
3. Se non saranno esibiti alla richiesta, dovranno essere esibiti entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista

TITOLO V - CANI DI QUARTIERE

Art. 34 - Istituzione del cane di quartiere

1. Il ricorso all'art. 3, comma 2, della legge regionale 03.03.2004, n. 4, del 03.03.2000, (cattura, sterilizzazione, e successiva reimmissione nel territorio di provenienza), come da art 12 del DCA n. 67 del 6 Marzo 2018, potrà trovare applicazione solo in via eccezionale e temporanea alle seguenti condizioni:
 - il cane dovrà essere certificato come "*cane socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica*" da un medico veterinario esperto in comportamento animale.
 - il cane dovrà essere sterilizzato e regolarmente vaccinato;
 - il cane deve essere sempre affidato, con atto scritto, ad un tutore maggiorenne che deve garantirne lo stato di salute psico-fisica e idoneo ricovero.
2. Il Comune di Casali del Manco, per il tramite dell'ASP, tiene sempre aggiornato l'elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere in ogni momento: numero di microchip, breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di re-immissione.
3. I cani sono registrati nell'anagrafe canina regionale a nome del Comune d'appartenenza.
4. Il Comune di Casali del Manco, per il tramite dell'ASP e della Polizia Municipale, con l'ausilio delle associazioni zoofile, animaliste/protezionistiche riconosciute e le guardie zoofile, vigila sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio.
5. L'Amministrazione Comunale stipulerà una polizza assicurativa per tutelarsi da eventuali danni cagionati dagli animali reimmessi sul territorio imputabili all'Autorità Comunale.
6. Il Servizio Veterinario competente con regolarità le condizioni e il rispetto dei su citati requisiti custodendo negli atti d'ufficio i verbali di controllo.

TITOLO VI - GATTI

Art. 35 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. Il Comune di Casali del Manco tutela i gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Casali del Manco procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. Il Comune di Casali del Manco, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura e il sostentamento dei felini.

Art. 36 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono abitualmente; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario competente per territorio esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
2. Chiunque intende accudire una colonia felina deve fare richiesta all'ASP - Servizio Veterinario che, in caso di accettazione della domanda, rilascerà apposita attestazione da inviare per conoscenza all'Ufficio Comunale competente.
3. Ove possibile, alla/al gattara/ deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc...).
5. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte dagli affidatari degli animali, previa autorizzazione dell'Ente comunale, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela, purché sia mantenuta la sicurezza, l'igiene e il decoro ambientale.
7. Il Comune, inoltre, potrà predisporre, previo parere dell'ASP veterinaria, interventi di disinfezione allo scopo di prevenire la diffusione di parassiti che potrebbero minare il benessere fisico degli animali liberi o di patologie nocive alla salute umana e animale.
8. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti delle colonie feline.
9. Il Comune in collaborazione con l'ASP Servizio Veterinario e le associazioni zoofile animaliste e protezionistiche, potrà promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al referente di colonia felina.
10. Il Comune può stipulare convenzioni per la gestione delle colonie feline con i referenti e/o Associazioni che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
11. Ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale.
12. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
13. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 37 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, dall'Asp Servizio Veterinario in

collaborazione con le associazioni zoofile, animaliste e protezionistiche ed i singoli cittadini. Tale censimento andrà aggiornato annualmente e trasmesso per conoscenza all'ufficio Tutela per gli Animali.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 38 - Struttura per il ricovero dei gatti

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, specializzate, carcerate, sfrattate, nonché in altre varie ipotesi, sono assicurate dal Comune mediante apposita struttura di ricovero pubblica e/o privata (Gattile).
2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'ASP, sulla base di un idoneo progetto di gestione.
3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più gatti, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.
4. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, verrà valutata e gestita in accordo con il conduttore dell'apposita struttura di ricovero pubblica e/o privata (Gattile) mediante liste d'attesa.

Art. 39 - Alimentazione dei gatti

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato, nonché quelle del decoro urbano, relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, mediante la pulizia necessaria e l'asportazione dei contenitori adoperati per i cibi solidi ad esclusione di quelli utilizzati per la somministrazione di acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno di casette se presenti.

Art. 40 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 41 – Sterilizzazione

1. L'ASP, in base alla normativa vigente provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 42 - Custodia gatti randagi

1. Il Comune di Casali del Manco può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso altre strutture di ricovero pubbliche e/o private (Gattili).

TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 43 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. L'Amministrazione comunale favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente territorialmente competente che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 44 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 17 maggio 1996, n. 9 e ss.mm.ii.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge medesima.
3. Gli animali esotici di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VIII – EQUINI

Art. 45 - Principi distintivi

1. Al cavallo utilizzato per la trazione di vetture, per le corse, o per altre attività ippiche in genere sono riconosciute funzioni non meramente strumentali, ma di carattere sociale, sportivo, ludico, affettivo o terapeutico e va trattato con rispetto e dignità proprie di un essere senziente. Il proprietario o detentore deve pertanto assicurarne lo stato di salute o di benessere sia durante le attività che nelle ore di riposo.
2. Nei casi di cui al precedente comma, il cavallo dovrà essere registrato in anagrafe equina “non PDA” (cioè escluso dal circuito alimentare umano) e, nel momento in cui non sarà più idoneo alle attività e funzioni svolte o per mancata idoneità all’abilitazione, non può essere macellato o ceduto per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all’aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell’acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Le dimensioni dell’area di detenzione non potranno essere inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente
4. E’ vietato tenere equini sempre legati in posta, oppure legati in aree all’aperto assicurandoli in un punto in modo che siano confinati in un determinato spazio; tale modalità può essere utilizzata solo sotto la costante supervisione del detentore.
5. Per gli equidi detenuti in box, questi dovranno essere di misura prevista dalla normativa vigente e dovranno essere prevista, durante la giornata, la possibilità di sgambamento dell’animale e di socializzare con altri animali.
6. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche; i cavalli anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.
7. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
8. Le autorizzazioni per lo svolgimento di gare di equini devono prevedere le seguenti prescrizioni:
 - a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c. il Servizio Veterinario verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali.

TITOLO IX - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 46 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema comunale e con la vivibilità del territorio, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili gli interventi di seguito indicati
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori antistazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.);
 - controllo della somministrazione volontaria di cibo.
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
3. In comprovate emergenze igienico-sanitarie l'ASP – Dipartimento Tutela della salute e Politiche Sanitarie in collaborazione con l'Amministrazione comunale, predisporrà l'utilizzo di mangime medicato atto a bloccare l'ovodeposizione e quindi a ridurre la popolazione dei volatili. Per la protezione di tale mangime andranno installate un adeguato numero di piccionaie nella zona ritenuta a rischio.

Art. 47 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a otto volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 48 – Volontariato

1. Il Comune si adopera affinché le associazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge Quadro sul Volontariato), o riconosciute a livello nazionale dai competenti Ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità, possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASP competente per territorio.

Art. 49 - Pet Therapy

1. Il Comune promuove, nell'ambito del D.P.C.M. 28.2.2003, l'attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali di compagnia.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
3. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
5. Gli animali impiegati nelle attività di cura, riabilitazione e assistenza sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico non

possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo la possibilità di macellazione per quelli utilizzati per finalità alimentari.

6. Gli animali impiegati per queste finalità devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Associazioni di volontariato, o da maneggi, o essere di proprietà dei soggetti di cui ai precedenti commi.
7. Quanti vogliano avviare e gestire attività di pet-therapy dovranno comunicarlo al Comune, rivolgendosi all'Ufficio comunale competente, che vigilerà sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 50 - Cimitero

1. Il Comune, previa autorizzazione della Regione ai sensi della legge regionale 281/1991, può realizzare la costruzione di cimiteri per animali d'affezione o ne ammette la realizzazione da parte di soggetti privati, sentito il parere dell'Azienda sanitaria provinciale, per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica, da esprimersi entro tre mesi dalla data della richiesta, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.
2. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti.
3. L'inumazione, la cremazione e la tumulazione dovranno essere consentite per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro di 500,00 per come stabilito dal D. Lgs 267/2000 e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Nei casi previsti dalla legge 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Gli oneri connessi alle operazioni di sequestro sono posti a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad una struttura di accoglienza convenzionata, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
3. La violazione compiuta nell'esercizio di una attività di allevamento, trasporto addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre i trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

Art. 52 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 53 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e agli altri Organi di Polizia del territorio.

Art. 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 55 -Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

